

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GAETANO DE SANCTIS"****LICEO CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO**
Via Cassia, 931 - 00189 Roma - ☎ 06 121 122 945Distretto N°28 - Codice Meccanografico Istituto RMIS06200B - C.F. 80410770582
(Codici sezioni associate RMPC06201P - RMPS06201T)✉ RMIS06200B@istruzione.it @ RMIS06200B@pec.istruzione.it
🌐 <http://www.liceodesanctisroma.edu.it>**Rete Lazio SPS**
Scuole che promuovono salute

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

ex art. 4, c. 2-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, e ss.mm.ii.
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/10/2025
Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 17/12/2025

Il presente *Codice* costituisce parte integrante del vigente
Regolamento Disciplinare d'Istituto

PREMESSA

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psicofisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo, la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.

A tal fine la scuola è chiamata a promuovere, come prevede la Legge 71/2017, misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

In questo contesto vuole inserirsi il presente Codice Interno per la Prevenzione e il Contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (d'ora in poi Codice). Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità, funge da codice di riferimento per tutto l'Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 580, 581, 582, 594, 595, 610, 612, 612 – bis, 628, 629, 635, 660 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile;
- dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante *“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”* e successive modifiche ed integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;
- dalla direttiva MIUR n. 1455/06;
- dalle *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo* (MIUR Aprile 2015);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante *“Statuto delle studentesse e degli studenti”*;
- dalla L. 71/2017;
- dalle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo* (prot. 18 del 13/01/2021);
- dalla L. 70/2024;
- dal Patto Educativo di Corresponsabilità dell'I.I.S. G. De Sanctis.

1. Introduzione.

In data 14 giugno 2024 è entrata in vigore la legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata *“Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”*, ampiamente condivisa in Parlamento.

La legge citata ha apportato modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante *“Disposizioni a*

tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”, ha modificato il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, ha delegato il Governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ha istituito la “**giornata del rispetto**” e ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato “*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”.

Segnatamente l’art. 1 della novella legislativa obbliga ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, ad adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

L’art. 2, modificando l’art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante “*Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni*”, inasprisce le misure coercitive non penali che possono essere adottate dallo stesso tribunale, inserendo espressamente, tra i presupposti per l’adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui.

Viene, inoltre, modificato il procedimento per l’adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento con finalità rieducativa o ripartiva sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, all’esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l’affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali o il collocamento temporaneo del minore in comunità.

L’art. 3 delega il Governo, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere il potenziamento del servizio per l’assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico “**Emergenza infanzia 114**”, accessibile gratuitamente e attivo nell’intero arco delle 24 ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l’organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell’ambito dell’applicazione informatica offerta gratuitamente dal “*Servizio 114*”, prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell’utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;
- prevedere che l’Istituto Nazionale di Statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;
- prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli artt. 98-quaterdecies, 98-septiesdecies, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, richiamino espressamente le disposizioni dell’art. 2048 c.c. in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento UE 2065/2022;
- prevedere che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.

L’art. 4 ha previsto ed istituito in data 20 gennaio di ogni anno la cosiddetta “**Giornata del rispetto**”,

quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La data scelta intende celebrare la data di nascita del giovane italiano di origine capoverdiana Willy Monteiro Duarte, vittima di omicidio e medaglia d'oro al valore civile alla memoria.

Infine l'art. 5 prevede che, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati negli artt. 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato “*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”, ciascuna scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza. Inoltre che la stessa scuola, senza indugio, proceda ad integrare la disciplina relativa al “*Patto educativo di corresponsabilità*”, di cui all'art. 5-bis, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, prevedendo che nello stesso documento siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

2. Definizioni.

L'art. 1, comma 1-bis, Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*”, così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata “*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*”, stabilisce che “*ai fini della presente legge, per **bullismo** si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni*”.

È possibile identificare i seguenti elementi che caratterizzano il fenomeno:

- **intenzionalità**: il comportamento del bullo è teso ad arrecare intenzionalmente danno all'altra persona;
- **ripetizione**: l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima si ripete nel tempo;
- **squilibrio di potere**: la vittima non riesce a difendersi.

Forme di bullismo:

- **bullismo diretto**: quando i comportamenti vessatori, di natura fisica o psicologica, vengono posti in essere direttamente dal bullo nei confronti della vittima. Il bullismo diretto si divide, a sua volta, in **bullismo fisico** (atti di aggressione come calci, pugni e schiaffi; danneggiamento della proprietà altrui come distruggere lo zaino o i libri del compagno; furto o rapina nel caso di immobilizzazione del compagno al fine di rubare denaro o altri oggetti proprietà), **bullismo verbale** (che consiste nell'uso di minacce, provocazioni e insulti con l'obiettivo di umiliare la vittima), **bullismo discriminatorio** (che si fonda sulla non accettazione della diversità altrui, diversità che può riguardare la fede religiosa, la razza, la provenienza sociale, l'orientamento sessuale etc.);
- **bullismo indiretto**: quando le condotte prepotenti, di natura fisica o psicologica, mirano ad isolare la vittima da un contesto sociale.

Secondo quanto statuito dall'art. 1, comma 2, Legge 29 maggio 2017, n. 71, “*per **cyberbullismo** si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti*

on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori. ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Sono riconducibili al cyberbullismo le seguenti condotte:

- **harassment**: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di messaggi offensivi;
- **cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **flaming**: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **esclusione**: estromissione intenzionale dall’attività online (es: dai gruppi WhatsApp);
- **denigrazione**: pubblicazione all’interno di comunità virtuali (social, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet etc.) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **outing estorto**: registrazione di confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un falso clima di fiducia – e loro inserimento integrale in un blog, social o altro spazio virtuale pubblico.
- **impersonificazione**: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **sexting**: invio di messaggi via smartphone ed internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

3. I soggetti coinvolti.

I soggetti coinvolti negli episodi di bullismo e di cyberbullismo perfezionati o consumati a scuola, sono il bullo, la vittima, gli spettatori.

Il **bullo**, soggetto attivo dell’azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri.

La **vittima** è il soggetto passivo dell’azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo consumati a scuola si svolgono solitamente alla presenza di soggetti terzi: i pari. Questi vengono differenziati in:

- **bulli passivi o gregari**, pari che partecipano a diverso titolo all’azione aggressiva;
- **spettatori passivi**, pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari;
- **difensori della vittima**, pari che, dotati di particolare maturità psico-fisica, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo ed eventualmente i suoi accoliti.

4. Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo.

La prevenzione primaria o universale. La prevenzione primaria o universale viene implementata dalla scuola mediante azioni comuni rivolte indistintamente a tutta la popolazione scolastica. La sua finalità è promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco tra studenti e un senso di comunità e di pacifica convivenza a scuola. Si ritiene che la migliore strategia per prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo consista nell’adozione di una continua politica scolastica integrata in un insieme di azioni, in cui sono attivamente coinvolte le componenti scolastiche adulte, personale scolastico e famiglie, le quali si assumono la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire informazioni ed aiuto. Inoltre per captare situazioni di disagio personale la scuola offre costantemente al suo interno il servizio di ascolto psicologico presso il relativo sportello ed il servizio svolto dal centro di informazione e consulenza

psicologica. La somministrazione di questionari anonimi esplorativi alle classi seconde e terze intende, invece, avere contezza generale del fenomeno e, grazie agli stessi questionari, gli studenti possono riferire stati di disagio o denunciare condotte di bullismo e cyberbullismo, anche in forma anonima. Stesso scopo è conseguito grazie alla pagina Instagram “Maipiùsoliliceodesanctis”, per mezzo della quale gli studenti del nostro istituto possono segnalare qualsiasi disagio o malessere. Di seguito si riportano i principali interventi di natura educativa:

- l’istituzione della “giornata del rispetto”, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione;
- la partecipazione alla “giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”;
- la promozione di incontri dedicati all’argomento, con il contributo esterno di figure professionali come Polizia di Stato, Carabinieri, psicologi, associazioni;
- il potenziamento del curriculum di Educazione Civica con percorsi didattici aventi ad oggetto tematiche riguardanti la sensibilizzazione e la lotta ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

La prevenzione secondaria o selettiva. La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai Consigli di Classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è l’instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e della pacifica convivenza in classe.

Il Consiglio di Classe può porre in essere le seguenti azioni:

- sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime;
- ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- comunicazione alle famiglie degli studenti del gruppo-classe;
- coinvolgimento attivo delle stesse famiglie;
- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che tutti gli studenti del gruppo-classe devono osservare;
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima;
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva;
- ricorso alle tecniche di *role playing* e di *problem solving* e, in genere, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà;
- avvio di programmi di *peer-education*;
- partecipazione ad incontri dedicati all’argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e Forze dell’Ordine;
- partecipazione delle famiglie ad incontri dedicati all’argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e Forze dell’Ordine;
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l’intervento di testimonial e la proiezione di filmati;
- partecipazione alla “Giornata del rispetto” e alla “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”;
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva;
- monitoraggio continuo.

La prevenzione terziaria o indicata. Le azioni di prevenzione terziaria o indicata si rivolgono a fasce della popolazione scolastica in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del

bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo/cyberbullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti “acuti”. Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell’ambito socio-sanitario) e si sostanziano in:

- sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia del potenziale bullo che della potenziale vittima;
- ferma condanna di ogni atto di potenziale sopraffazione e intolleranza commesso dal potenziale bullo;
- comunicazione alla famiglia del potenziale bullo;
- comunicazione alla famiglia della potenziale vittima;
- comunicazione al Dirigente Scolastico;
- comunicazione al referente scolastico/di plesso dell’area bullismo e cyberbullismo;
- comunicazione allo psicologo presso la scuola;
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima;
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali del potenziale bullo attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva;
- avvio di programmi di *peer-education*;
- partecipazione ad incontri dedicati all’argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e Forze dell’Ordine;
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l’intervento di testimonial e la proiezione di filmati;
- partecipazione alla “Giornata del rispetto” e alla “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”;
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva;
- monitoraggio continuo.

ART. 1. PREMESSA.

La premessa è da considerarsi parte integrante del presente Codice.

ART. 2. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.

Tutti gli studenti hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all’interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Al contempo, essi si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze di cultura e di personalità.

ART. 3. CONFIGURABILITÀ DELLE CONDOTTE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all’interno dell’Istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. Atti e condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo sono citati nella Premessa del presente Codice e, con riferimento anche alle sanzioni, all’art. 13.

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all’edificio e all’orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa o dal cellulare etc.), se conosciute dagli operatori scolastici, rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest’ultima e visto il Patto Educativo di Corresponsabilità con la famiglia.

ART. 4. IL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, il **Dirigente Scolastico**:

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un Team per la Prevenzione e Contrasto al Bullismo e Cyberbullismo e nomina il relativo referente;
- individua un Team per l’Emergenza;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo studenti, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

ART. 5. IL TEAM PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, il **team per la prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo**:

- è coordinato dal referente nominato dal Dirigente Scolastico ed è composto da un docente referente per ogni singola sede dell’istituto;
- partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione promosse dal MIM ed a livello nazionale e territoriale;
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale scolastico;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende e Forze dell’Ordine per realizzare un progetto di prevenzione;
- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme on line) finalizzati al monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell’efficacia degli interventi attuati;
- collabora con i Consigli di Classe nei casi di bullismo e cyberbullismo coadiuvandolo in ordine agli interventi da mettere in atto;
- attiva una casella di posta elettronica per le segnalazioni anonime di atti di bullismo e cyberbullismo;
- gestisce i casi segnalati e monitora le azioni intraprese;
- cura ed aggiorna il Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

ART. 6. IL TEAM PER L’EMERGENZA BULLISMO E CYBERBULLISMO.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, il **team per l’emergenza bullismo e cyberbullismo**:

- è presieduto dal Dirigente Scolastico;
- è composto da: il referente di Istituto del team antibullismo/cyberbullismo, il docente referente della sede coinvolta, il coordinatore della classe coinvolta, l’animatore digitale, lo psicologo/psichiatra dell’ASL di riferimento e che presta servizio nell’istituzione scolastica;

- partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione promosse dal MIM ed a livello nazionale e territoriale;
- gestisce tempestivamente i casi di bullismo/cyberbullismo di media e grave intensità segnalati;
- collabora con i Consigli di Classe nei casi di forme medie e gravi di bullismo e cyberbullismo coadiuvandolo in ordine agli interventi da mettere in atto;
- monitora le azioni intraprese.

ART. 7. IL COLLEGIO DEI DOCENTI.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, il **Collegio dei Docenti**:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- prevede, all'interno del PTOF, corsi di aggiornamento e formazione, in materia di Cittadinanza digitale consapevole e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze utili all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica.

ART. 8. IL CONSIGLIO DI CLASSE.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, il **Consiglio di Classe**:

- pianifica attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione, il rispetto dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- commina le sanzioni disciplinari agli studenti che hanno commesso atti di bullismo e cyberbullismo.

ART. 9. I DOCENTI.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, i **docenti**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica;
- conoscono il contenuto del Codice e si attengono al Protocollo di azione in caso di emergenza;
- propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche, consapevoli che l'istruzione ha un ruolo fondamentale tanto nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al livello di età degli alunni.

ART. 10. I GENITORI.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, i **genitori**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole su comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;

- conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel Regolamento disciplinare d'Istituto e nel presente Codice;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto e nel presente Codice nei casi di bullismo e cyberbullismo.

ART. 11. GLI STUDENTI.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, gli **studenti**:

- conoscono il contenuto del presente Codice nonché le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
- sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva.

ART. 12. IL PERSONALE ATA.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, il **personale ATA**:

- conosce l'offerta formativa della scuola e condivide il progetto educativo, valorizzando l'azione educativa degli insegnanti;
- prende parte attiva agli incontri previsti di confronto e dialogo sull'attività scolastica, in particolare anche in merito a tematiche di bullismo e cyberbullismo;
- partecipa attivamente alle azioni di formazione/informazione sui comportamenti sintomatici del bullismo e cyberbullismo.

ART. 13. GRADI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.

L'I.I.S. Gaetano De Sanctis considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Istituto così come integrato dal presente Codice.

Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati.

Le sanzioni sono proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate alla riparazione del danno e all'acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una funzione educativa.

Si precisa che compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, e proprio a questo principio sono improntate le sanzioni: ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente.

In quest'ottica, l'I.I.S. Gaetano De Sanctis distingue gli episodi di bullismo/cyberbullismo di intensità lieve, media e grave.

Episodi di bullismo/cyberbullismo di lieve intensità: linguaggio offensivo, litigi online, esclusione da chat, molestie, "scherzi" spiacevoli, lievi prepotenze, discriminazioni, uso improprio dei dispositivi durante le ore di lezione.

Episodi di bullismo/cyberbullismo di media intensità: azioni che hanno una spiacevole ripercussione fisica e/o psicologica, azioni ripetute di bullismo e cyberbullismo in fase iniziale.

Episodi di bullismo/cyberbullismo di grave intensità: azioni che hanno una grave ripercussione fisica e/o psicologica, Azioni ripetute e conclamate di bullismo e cyberbullismo in fase acuta: lesioni, sexting, cyberstalking, furto di identità ed ogni atto o fatto che configura una fattispecie di reato.

ART. 14. SANZIONI DISCIPLINARI.

Le sanzioni disciplinari sono volte principalmente a rieducare lo studente che commette atti di bullismo e cyberbullismo e sono commisurate alla gravità della condotta perpetrata secondo quanto stabilito all'art. 12 del presente Codice.

In caso di episodi di bullismo/cyberbullismo di lieve entità:

- percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno (libri del progetto #cuo-riconnessi, articoli, visione di filmati selezionati dal Consiglio di Classe), anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto;
- azioni di tutoraggio dei compagni più deboli;
- sospensione disciplinare da 1 a 3 giorni con obbligo di frequenza.

In caso di episodi di bullismo/cyberbullismo di media intensità:

- percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno (libri del progetto #cuo-riconnessi, articoli, visione di filmati selezionati dal Consiglio di Classe), anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto;
- partecipazione guidata ad azioni di volontariato e ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
- azioni di tutoraggio dei compagni più deboli;
- sospensione disciplinare da 4 a 6 giorni con obbligo di frequenza.

In caso di episodi di bullismo/cyberbullismo di grave intensità:

- percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno (libri del progetto #cuo-riconnessi, articoli, visione di filmati selezionati dal Consiglio di Classe), anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto;
- partecipazione guidata ad azioni di volontariato e ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
- azioni di tutoraggio dei compagni più deboli;
- sospensione disciplinare da 7 a 15 giorni con o senza obbligo di frequenza.

ART. 15. PROCEDIMENTO.

1. Il referente del team antibullismo/cyberbullismo venuto a conoscenza di un atto configurabile come bullismo o cyberbullismo deve, entro due (2) giorni, informare il Dirigente Scolastico ed il coordinatore della classe interessata.
2. Il team e il Consiglio di Classe raccolgono tempestivamente informazioni sull'accaduto, attraverso interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli e al gruppo; verranno raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.
3. Il Dirigente Scolastico, entro i due (2) giorni dal ricevimento della segnalazione, riunisce il team antibullismo/cyberbullismo.
4. Il Dirigente scolastico, entro il termine di cui al punto 3, nei casi di bullismo/cyberbullismo di media o grave intensità, convoca il team per l'emergenza; nelle ipotesi di configurabilità di fattispecie di reato, provvede a darne tempestiva comunicazione alla competente Autorità giudiziaria.
5. Il referente di plesso antibullismo/cyberbullismo coadiuva il Consiglio di Classe per il supporto alla vittima, per definire le strategie di azione da intraprendere, per le comunicazioni alle famiglie della vittima e del bullo/cyberbullo e, se ritenuto opportuno, predispone l'intervento di figure esterne alla scuola (psicologo, medico etc.).
6. Il Dirigente Scolastico, entro sette (7) giorni dall'episodio configurabile come bullismo/cyberbullismo convoca il Consiglio di Classe straordinario che provvederà all'analisi dei fatti ed a stabilire la sanzione disciplinare.
7. Il team o il referente di plesso antibullismo/cyberbullismo che ha condotto la gestione del caso,

i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyberbullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

ART. 16. IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE.

Avverso la sanzione disciplinare è ammesso il ricorso all'Organo di Garanzia ai sensi dell'art. 18, par. 8 del Regolamento di Istituto.

ART. 17. ORGANO DI GARANZIA.

In ordine alla composizione, competenze e procedure di attivazione dell'Organo di Garanzia, si rinvia a quanto disciplinato nel Regolamento di Istituto all'art. 18, parr. 9 e segg.

ART. 18. DISPOSIZIONI FINALI.

Il presente Codice, deliberato dal Collegio dei Docenti in data ed approvato dal Consiglio di Istituto in data, è da considerarsi parte integrante del Regolamento di Istituto e ss.mm.ii.